

**Ordinanza 2 sull'asilo
relativa alle questioni finanziarie
(Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)**

Progetto

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo relativa alle questioni finanziarie è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 5
Abrogato*

Art. 20 Frase introduttiva

La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali mensili per la durata della procedura d'asilo, dell'ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l'attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l'ammissione provvisoria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui:

Art. 22 cpv. 1 e 5

¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale mensile per ogni beneficiario dell'aiuto sociale. L'indennità globale media svizzera ammonta a 1 430,17 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2008).

⁵ La quota parte per le spese di locazione è di 220,42 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 630,95 franchi e quella per le spese di assistenza è di 279,95 franchi. Le quote si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2008). L'UFM adegua queste quote parte all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

Art. 23 Calcolo della somma forfettaria

¹ L'importo totale (B) dovuto dalla Confederazione in base ai dati registrati nella banca dati dell'UFM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente:

RS

¹ RS **142.312**

$B = \text{numero di beneficiari dell'aiuto sociale il primo giorno del mese} \times \text{somma forfettaria globale mensile per Cantone} + \text{contributo di base alle spese d'assistenza (franchi)}.$

² Il numero di beneficiari dell'aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula:

$$SP = P - ET_{AS} - BET_{VA}$$

Nella formula s'intende per:

P = numero di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone il primo giorno del mese.

ET_{AS} = numero di richiedenti l'asilo esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18-65 anni).

BET_{VA} = numero riveduto di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (18-65 anni).

Il numero riveduto è calcolato secondo la formula:

$$BET_{VA} = EA_{VA} \times (EQ_{CH} + ALQ_{CH} - ALQ_{KT})$$

Nella formula s'intende per:

EA_{VA} = numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un'attività lucrativa il primo giorno del mese (18-65 anni).

EQ_{CH} = quota svizzera di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18-65 anni).

ALQ_{CH} = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

ALQ_{KT} = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

³ La Confederazione versa a tutti i Cantoni un contributo di base di 28 206 franchi al mese, destinato al mantenimento di una struttura assistenziale minima. Tale contributo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2008). L'UFM lo adegua all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

⁴ *Abrogato*

Art. 23a

Abrogato

Art. 24 cpv. 1 (frase introduttiva) e cpv. 4 (frase introduttiva)

¹ La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali mensili per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall'inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l'ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:

⁴ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale mensile anche dopo il rilascio del permesso di domicilio, ma al massimo fino all'indipendenza economica, per rifugiati beneficiari dell'aiuto sociale che:

Art. 26 cpv. 1 e 5

¹ La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale mensile per ogni beneficiario dell'aiuto sociale. L'indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1 507,83 franchi (stato dell'indice: 31 ott. 2008).

⁵ La quota parte per le spese di locazione è di 320,87 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 845,92 franchi e quella per le spese di assistenza e amministrative è di 275,27 franchi. Le quote si basano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell'indice: 31 ott. 2008). L'UFM adegua queste quote parte della somma forfettaria globale all'evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l'anno civile seguente.

Art. 27

¹ L'importo totale (B) dovuto dalla Confederazione in base ai dati registrati nella banca dati dell'UFM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente:

$$B = \text{numero di beneficiari dell'aiuto sociale il primo giorno del mese} \times \text{somma forfettaria globale mensile per Cantone (franchi)}.$$

² Il numero di beneficiari dell'aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula:

$$SP = P - BET_F$$

Nella formula s'intende per:

P = numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone il primo giorno del mese.

BET_F = numero riveduto di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (18-65 anni).

Il numero riveduto è calcolato secondo la formula:

$$BET_F = EA_F \times (EQ_{CH} + ALQ_{CH} - ALQ_{KT})$$

Nella formula s'intende per:

- EA_F = numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un'attività lucrativa il primo giorno del mese (18-65 anni).
- EQ_{CH} = quota svizzera di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18-65 anni).
- ALQ_{CH} = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
- ALQ_{KT} = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Art. 58 cpv. 3

Abrogato

Art. 59 cpv. 1 lett.c ed e

¹ La Confederazione rimborsa le spese per:

- c. il trasporto del bagaglio, fino all'importo di 200 franchi per persona adulta e di 50 franchi per minore, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia;
- e. *abrogata.*

Art. 59a cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} L'UFM può versare alle persone incarcerate in virtù degli articoli 75-78 LStr² che si dichiarano disposte a partire autonomamente un importo massimo di 500 franchi per le spese di viaggio. L'importo è versato previo svolgimento di un colloquio sulla partenza secondo l'articolo 59a^{ter}.

Art. 59a^{bis} Spese di partenza (nuovo)

¹ L'UFM può versare alle persone tenute a lasciare la Svizzera che secondo l'articolo 64 capoverso 1 sono escluse dall'aiuto al ritorno un importo massimo di 2000 franchi per le spese di partenza.

² Le persone tenute a lasciare la Svizzera devono essere disposte a collaborare all'acquisizione dei documenti di viaggio e a lasciare il Paese.

³ L'UFM decide in merito alla concessione dell'importo su proposta del Cantone. A tal fine, il Cantone indica:

² RS 142.20

- a. di aver intrapreso tempestivamente tutti i passi necessari in vista dell'acquisizione dei documenti e di aver condotto con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75-78 un colloquio sulla partenza secondo l'articolo 59a^{ter}; e
- b. che l'acquisizione dei documenti richiederà verosimilmente oltre sei mesi; o
- c. che la persona da trasferire ha rifiutato almeno un rimpatrio sotto scorta di polizia oppure è stata incarcerata in virtù degli articoli 75-78 LStr.

⁴ L'importo per le spese di partenza non è cumulabile con l'importo per le spese di viaggio secondo l'articolo 59a capoverso 2^{bis}.

⁵ L'importo per le spese di partenza è versato dalla rappresentanza svizzera nel Paese d'origine o nel Paese terzo oppure dall'organizzazione internazionale incaricata dall'UFM.

Art. 59a^{ter} Colloquio sulla partenza (nuovo)

¹ Durante il colloquio sulla partenza, le persone incarcerate in virtù degli articoli 75-78 LStr³ sono informate sulle loro prospettive di ritorno e sulla possibilità di beneficiare dell'importo per le spese di viaggio o dell'importo per le spese di partenza.

² L'UFM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui sulla partenza.

Art. 68a Contributi federali per compiti supplementari

¹ L'UFM può prendere accordi con i Cantoni o con terzi per l'esecuzione di compiti supplementari che non figurano tra quelli di cui all'articolo 66.

² Questi compiti supplementari comprendono ad esempio l'esecuzione di sondaggi specifici e di attività informative nonché compiti che presuppongono conoscenze specifiche.

³ L'esecuzione di questi compiti supplementari, così come il rimborso finanziario, sono disciplinati nel quadro degli accordi tra l'UFM e i Cantoni o terzi.

⁴ I Cantoni o terzi possono sottoporre all'UFM progetti che rientrano tra quelli di cui ai capoversi 1 e 2. L'UFM si esprime in merito all'utilità del progetto e decide in merito al suo finanziamento.

Art. 74 cpv. 4 e 5

⁴ L'aiuto materiale supplementare è concesso fino a un importo massimo di 3000 franchi per persona o famiglia. Per le persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione, l'UFM può aumentare l'aiuto materiale supplementare fino a un importo massimo di 5000 franchi.

³ RS 142.20

⁵ In casi di rigore, in particolare in caso di persone considerate vulnerabili a causa della loro situazione familiare, dell'età o dello stato di salute, l'aiuto materiale supplementare può essere concesso anche a persone che si trattengono in Svizzera per meno di tre mesi.

Art. 74° cpv. 1

Abrogato

Art. 76 cpv. 2 (completato)

² Non è concesso l'aiuto individuale al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato dell'UE o dell'AELS oppure di uno Stato terzo quale Stati Uniti, Canada o Australia, o è cittadina di uno di questi Stati.

Art. 76a Partenza a destinazione di uno Stato non soggetto all'obbligo del visto (nuovo)

¹ Sono esclusi dall'aiuto individuale o medico al ritorno nonché dall'aiuto materiale supplementare:

- a. i cittadini di Stati non soggetti all'obbligo del visto per soggiorni fino a tre mesi;
- b. le persone che proseguono il viaggio a destinazione di uno Stato secondo la lettera a.

² L'UFM può consentire deroghe per persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione.

II

Disposizioni transitorie relative alla modifica del xx.xx.2012⁴

1. Per il calcolo dell'entità degli importi forfettari ai sensi degli articoli 22, 23 capoverso 3 e 26 all'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza, occorre tenere conto del rincaro fino allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2012.

2. Il calcolo, la concessione nonché il versamento e il rimborso degli importi forfettari secondo gli articoli 20-27 prima dell'entrata in vigore della presente modifica d'ordinanza sono rette dal vecchio diritto.

III

Modifica del diritto vigente

⁴ RU 2012 ...

L'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999⁵ sull'asilo relativa al trattamento dei dati personali è modificata come segue:

Art. 1e cpv. 2

² La banca dati Finasi contiene i seguenti dati personali di richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e apolidi: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, attività lucrativa, numero personale, numero d'assicurato AVS e numero UST del Comune di domicilio.

IV

La presente modifica entra in vigore il xx. xx. xx.

XX. xx. 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

